



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

D E C R E T O N° 2444/DecA/13 del 01.2.2012

Oggetto: prosecuzione attività venatoria prima decade di febbraio 2012.

- Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Vista la legge regionale 7/1/1977, n.1 art.14;
- Vista la legge regionale 29 luglio 1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la propria nota n. 1727 del 24/01/2012 con la quale si chiede all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il parere per il proseguo dell'attività venatoria alle specie colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza per la prima decade di febbraio 2012;
- Recepito il contenuto della nota n. 4492 del 31/01/201 con cui l'ISPRA esprime il proprio parere;
- Vista la deliberazione n° 02/01 adottata dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 01.02.2012, con la quale viene disciplinato il proseguo dell'attività venatoria per la prima decade del mese di febbraio 2012;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E C R E T A

- Art. 1) L'attività venatoria in Sardegna nella prima decade del mese di febbraio 2012 è consentita secondo le disposizioni contenute nel presente Decreto.
- Art. 2) - I titolari di porto d'arma per uso di caccia che intendono esercitare l'attività venatoria nel territorio della Regione Sardegna devono dimostrare in ogni momento di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio della caccia in Sardegna rilasciata nei modi indicati all'art. 46 della L. R. 29.07.1998, n° 23.
- Art. 3) - L'esercizio dell'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:
- a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N. 2444/DEC-A/13 DEL 01.02.2012

b) a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40.

Art. 4) - Nella prima decade del mese di febbraio 2012 è consentito l'esercizio della caccia esclusivamente alle specie di selvaggina di seguito riportate, nei tempi e con il rispetto delle modalità a fianco indicate:

1) Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

Colombaccio, Cornacchia grigia e Ghiandaia	nei giorni 5 e 9 febbraio 2012 alla posta e senza l'uso del cane
--	---

2) Orario di caccia

La caccia è consentita secondo l'orario di seguito riportato:

dal 1° al 9 febbraio : dalle ore 6.30 alle ore 18.15 (orario solare)

Art. 5) - In una giornata di caccia il cacciatore non potrà abbattere più dei seguenti capi di selvaggina:

- **Colombaccio** massimo **5** (cinque) per giornata;
- **Cornacchia grigia** massimo **20** (venti) per giornata;
- **Ghiandaia** massimo **5** (cinque) per giornata;

Art. 6) - Gli **appostamenti** dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia.

Considerato che la prima decade di febbraio coincide con l'inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose (verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri).

E' vietata la caccia nell'unica area nidificante del Grifone in Italia e in particolare nelle ZPS ITB023037 "Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta" e ITB013044 "Capo Caccia", le cui cartine, allegate in copia, fanno parte integrante del presente decreto e sono comunque consultabili sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente al link <http://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N. 2444/DEC-A/13 DEL 01.02.2012

E' vietata la caccia in forma vagante; il trasporto delle armi (nel percorso di andata e ritorno dall'appostamento e gli eventuali ulteriori spostamenti) dovrà avvenire esclusivamente senza cartucce all'interno della canna/canne e/o dell'eventuale caricatore. Il fucile deve essere smontato o racchiuso in apposita custodia.

La raccolta della selvaggina abbattuta dovrà avvenire con il fucile scarico.

In ogni posta non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori. La distanza tra gli appostamenti deve essere superiore ai 150 metri.

L'appostamento dovrà essere collocato ad una distanza superiore a 150 metri dal perimetro di:

- Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;
- Zone temporanee di ripopolamento e cattura;
- Aree protette istituite ai sensi della normativa regionale e nazionale.

Per la preparazione degli appostamenti possono essere utilizzati residui di potatura o in alternativa materiale sintetico. Non possono invece essere utilizzati parti appositamente tagliate di piante da frutto né parti di specie appartenenti alla flora spontanea protetta. Gli appostamenti comunque devono avere il requisito dell'immediata rimovibilità.

E' fatto obbligo al cacciatore di raccogliere i bossoli delle cartucce sparate e di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine della giornata di caccia.

Art. 7) - Prima di iniziare l'esercizio venatorio il cacciatore dovrà segnare in modo indelebile sul libretto venatorio contenuto nell'autorizzazione regionale, la data del giorno di caccia e i capi di selvaggina abbattuti appena incarnierati.

I capi di selvaggina migratoria abbattuti possono essere segnati alla fine della giornata di caccia.

Tali annotazioni dovranno essere riportate sul libretto venatorio nell'apposito spazio bianco situato subito dopo il mese di gennaio.

La trasgressione di quanto previsto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa dell'art.31, lett. i) della legge 11/2/1992, n.157.

Al termine dell'annata venatoria è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia, trasmettere all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, tramite la Provincia di appartenenza e in assenza degli A.T.C., non oltre la data del 31/03/2012, il foglio allegato al libretto venatorio, contenente le annotazioni sui capi di selvaggina abbattuta.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N. 2444/DEC-A/13 DEL 01.02.2012

Su detto foglio dovranno altresì essere indicate le generalità del titolare e il comune di residenza.

Art. 8) - E' sempre vietato:

- uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell'elenco sopra riportato;
- l'acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l'apposita autorizzazione);
- l'esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d'arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;
- sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari.

Art. 9) - Al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e agli agenti e alle guardie di cui all'art. 72 della Legge Regionale 29/07/1998 n. 23 e s.m.i. è affidata la vigilanza sull'applicazione del presente Decreto.

Art. 10) - Qualsiasi attività di prelievo effettuata in difformità alle disposizioni di cui al presente Decreto sarà punita a termine della Legge 157/92 e della L.R. 23/98.

Art. 11) - Per quanto non previsto nel presente Decreto si applicano le seguenti disposizioni vigenti in materia di:

- tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (L. 157/92 – L.R. 23/98);
- aree naturali protette (L. 394/91 e L.R. 31/89);
- zone boscate percorse dal fuoco (L. 353/2000);
- misure di conservazione relative alle zone di protezione speciale (D. M. del 17 ottobre 2007).

Art. 12) - Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS.

Cagliari, li 01.02.2012

L'Assessore

Giorgio Oppi